

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## N. 48 DEL 30/07/2020

Sessione **straordinaria** Seduta **pubblica** di **Prima** convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **16:00**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

### I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
AZZALIN GRAZIANO	X	
BAGATIN BENEDETTA	X	
BERNARDINELLO PATRIZIO	X	
BERTACIN RICCARDO		X
BIASIN ELENA	X	
BORSETTO OTTAVIO		X
BUSINARO GIORGIA	X	
CHENDI NELLO	X	
GIANNESE ROBERTO	X	
MASIN MATTEO		X
MONTAGNOLO ANGELO	X	
NALE CATERINA	X	
OSTI GIORGIO	X	
RAISE MICAELA	X	
ROMAGNOLO ALESSANDRO	X	
ROMEO NADIA	X	

	Pres.	Ass.
SACCARDIN FEDERICO	X	
SCARAMUZZA GIANMARIO	X	
SALVAGGIO GIOVANNI	X	
TRANIELLO ELISABETTA	X	
ARETUSINI MICHELE	X	
BONVENTO MARCO		X
CORAZZARI CRISTIANO		X
GAMBARDELLA MONICA		X
MANIEZZO MATTIA	X	
MENON SILVIA		X
MILAN MATTIA	X	
MORETTO MATTIA		X
NOCE VALENTINA	X	
RIZZATO LORENZO	X	
ROSSINI ANTONIO		X
SETTE DAMIANO		X

TOTALE

23    10

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE, dDott.ssa Cittadin Nicoletta Cittadin.

Sono presenti per la Giunta i Signori Assessori: Tovo, Merlo, Pavanello, Alberghini.

A scrutatori vengono designati i Signori Consiglieri: nale caterina, raise micaela, rizzato lorenzo Rizzato.

Assume la Presidenza la dott.ssa Nadia Romeo che, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La trattazione dell'argomento “*Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2020*”, iscritto al punto 2) dell'O.d.G., ha inizio in data 30 luglio 2020, alle ore 16:47, in presenza di **24** Consiglieri: Aretusini, Azzalin, Bagatin, Bernardinello, Biasin, Businaro, Chendi, Gaffeo, Giannese, Maniezzo, Milan, Montagnolo, Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Traniello.

Risultano assenti **9** Consiglieri: Bertacin, Bonvento, Borsetto, Corazzari, Gambardella, Menon e Sette assenti giustificati; Masin e Moretto assenti non giustificati.

L'argomento viene illustrato dall'Assessore al Bilancio, dott. Andrea Pavanello. Durante la presentazione lascia temporaneamente l'Aula il Consigliere Salvaggio, che rientra poco dopo, alle 16:49.

Alle 16:50 prende la parola il Sindaco Gaffeo, il quale illustra l'emendamento alla proposta di deliberazione da lui presentato.

Al termine del suo intervento il Sindaco lascia temporaneamente l'Aula per un impegno istituzionale e non partecipa alla votazione del presente punto.

Viene quindi aperto il dibattito, che registra gli interventi dei Consiglieri Rossini, che anticipa voto favorevole, Milan che anticipa l'astensione e Aretusini.

Durante l'intervento del Consigliere Aretusini, alle ore 17:03, lascia definitivamente l'Aula la Consigliera Biasin, mentre alle ore 17:04 entra in Aula il Consigliere Masin.

In chiusura di dibattito l'Assessore Pavanello risponde alle osservazioni formulate durante la discussione.

Hanno quindi luogo le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Rossini e Aretusini.

Si procede quindi alla votazione per appello nominale dell'emendamento presentato dal Sindaco, che viene approvato. Immediatamente dopo, con la stessa modalità, viene messa in votazione la proposta di deliberazione, così come emendata, che viene approvata.

La deliberazione viene quindi dichiarata immediatamente eseguibile con votazione espressa in forma palese per alzata di mano.

I contenuti sono riportati nella trascrizione integrale della discussione, trasposta in calce al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;*

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Preso atto** che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**Verificato** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Rilevato** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo

presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**Verificato** che, ai sensi dell'art. 1 comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**Rilevato** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU nella misura del 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**Visti**, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*"748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 4 del 21.03.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019” con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU di cui alla legge 147/2013 e la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 5 del 21.03.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019”;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” ;

**Richiamato** l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”;*

**Richiamato** l'art. 138 del D.L. 19/5/2020 n. 34, il quale abroga il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 Aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e il comma 683 bis dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge 24/04/2020 n. 27, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020, all'art. 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” statuisce, al comma 2, che *“per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020”;*

**Che** conseguentemente le aliquote Imu vanno approvate entro la data di approvazione del 31/07/2020;

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;*

**Richiamata** la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**RIMARCATO** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 741, lettera c punto 6, ha ripristinato la potestà regolamentare, consentendo la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1 del D.Lgs del 15 Dicembre 1997, n. 446, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Tutto quanto ciò premesso,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la suesposta relazione;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTA** la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di stabilità 2020);

**VISTO** Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;

**VISTO** il "Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie" approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2020;

**VISTO** il "Regolamento per l'applicazione della "nuova IMU", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2020;

**VISTA** la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2020, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022, relativa nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, bilancio di previsione esercizio 2020/2022 e relativi allegati;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, con il quale è stato conferito alla D.ssa Nicoletta Cittadin l’incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2019, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;

**CHE** nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8/2/2019;

**DATO ATTO** che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

**CONSIDERATO** che, in data 24 luglio 2020, veniva presentato dal Sindaco Gaffeo un emendamento alla proposta di deliberazione n. 73, assunto a prot. n. 47852 del 24.07.2020, con il quale veniva proposta la modifica del punto n. 14 del deliberato e il relativo allegato 3 nei seguenti termini:

*“PUNTO 14: Riduzione limitatamente agli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), sfitti da almeno 6 mesi e riaffittati nel corso dell'anno 2020 ad uso di esercizio di vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250), a condizione permanga il contratto di locazione in essere per almeno un anno e che vi sia l'impegno nel contratto stesso di trasferire una parte del beneficio fiscale dato dal presente azzeramento per il 40% al locatario tramite la riduzione del canone di locazione rispetto al canone stabilito dalle parti. Si approva l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (allegato 3)”*;

**PRESO ATTO** che sul sopra citato emendamento sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:

**FAVOREVOLE**;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario:

**FAVOREVOLE**;

**PRESO ATTO** che la votazione sul sopra citato emendamento, espressa per appello nominale a cura del Segretario Generale f.f., ha dato il seguente esito, il cui riscontro cartaceo viene allegato al presente atto, come proclamato dalla Presidente:

**presenti 23:** Aretusini, Azzalin, Bagatin, Bernardinello, Businaro, Chendi, Giannese, Maniezzo, Masin, Milan, Montagnolo, Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Traniello

**favorevoli 22:** Aretusini, Azzalin, Bagatin, Bernardinello, Businaro, Chendi, Giannese, Maniezzo, Masin, Montagnolo, Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Traniello

**contrari 0**

**astenuti 1:** Milan

e che, conseguentemente, l'emendamento risulta **APPROVATO**;

Viene quindi messa ai voti in forma palese per appello nominale a cura del Segretario Generale f.f. la proposta di deliberazione, così come emendata a seguito dell'approvazione dell'emendamento

presentato dal Sindaco Gaffeo, con il seguente esito, il cui riscontro cartaceo viene allegato al presente atto, come proclamato dalla Presidente:

**presenti 23:** Aretusini, Azzalin, Bagatin, Bernardinello, Businaro, Chendi, Giannese, Maniezzo, Masin, Milan, Montagnolo, Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Traniello

**favorevoli 22:** Aretusini, Azzalin, Bagatin, Bernardinello, Businaro, Chendi, Giannese, Maniezzo, Masin, Montagnolo, Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Traniello

**contrari 0**

**astenuti 1:** Milan

Per quanto sopra,

### DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

<b>N.D.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquote IMU per mille</b>	<b>Aliquote IMU %</b>	<b>Riferimento Legislativo (L. 160/2019)</b>
1	Aliquota ordinaria per fattispecie diverse da quelle di seguito indicate	<b>10,60 per mille</b>	<b>1,06 per cento</b>	<b>Art. 1, comma 754</b>
2	Abitazioni principali, escluse le cat. A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze	<b>Esente</b>	<b>Esente</b>	<b>Art. 1, comma 740</b>
3	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>6,00 per mille, con detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione</b>	<b>0,6 per cento, con detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione</b>	<b>Art. 1, comma 748, 749</b>



4	Immobili categoria D	<b>10,60 per mille</b>	<b>1,06 per cento</b>	<b>Art. 1, comma 753</b>
5	Aree fabbricabili	<b>10,60 per mille</b>	<b>1,06 per cento</b>	<b>Art. 1, comma 754</b>
6	Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;	<b>Esenti</b>	<b>Esenti</b>	<b>Art. 1, comma 758, lett. c)</b>
7	Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione	<b>Esenti</b>	<b>Esenti</b>	<b>Art. 1, comma 758, lett. a)</b>
8	Terreni agricoli	<b>10,60 per mille</b>	<b>1,06 per cento</b>	<b>Art. 1, comma 752</b>
9	Immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.	<b>Esenti</b>	<b>Esenti</b>	<b>Art. 21 Regolamento in materia di IMU e art. 1, comma 777, lett. e) L. 160/2019</b>
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	<b>1,00 per mille</b>	<b>0,1 per cento</b>	<b>Art. 1, comma 750</b>
11	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	<b>0,00 per mille</b>	<b>0,00 per cento</b>	<b>Art. 1, comma 751</b>
12	Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, aliquota ridotta limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica del conduttore ed eventuali pertinenze, alle condizioni stabilite negli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e	<b>9,60 per mille, ridotta del 25%</b>	<b>0,96 per cento, ridotta del 25 %</b>	<b>Art. 1, comma 760</b>

	contratti per studenti universitari, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio ( <i><u>allegato 1</u></i> )			
13	Aliquota ridotta limitatamente ai fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a conduttori assoggettati a sfratto per morosità convalidato con sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria, a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto e fino all'avvenuto rilascio degli stessi, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio ( <i><u>allegato 2</u></i> )	<b>4,00 per mille</b>	<b>0,40 per cento</b>	
14	Azzeramento limitatamente agli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), sfitti da almeno 6 mesi e riaffittati nel corso dell'anno 2020 ad uso di esercizio di vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250), a condizione permanga il contratto di locazione in essere per almeno un anno, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio ( <i><u>allegato 3, così come emendato</u></i> )	<b>0,00 per mille</b>	<b>0,00 per cento</b>	

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6;

3. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Decreto Rilancio", il quale ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

4. di approvare gli allegati 1, 2 e 3, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di disporre che copia della presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
6. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020;
7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
9. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
10. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza di applicazione delle agevolazioni ed aliquote approvate, con separata votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito, come proclamato dalla Presidente:

**presenti 23:** Aretusini, Azzalin, Bagatin, Bernardinello, Businaro, Chendi, Giannese, Maniezzo, Masin, Milan, Montagnolo, Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Traniello

**favorevoli 22:** Aretusini, Azzalin, Bagatin, Bernardinello, Businaro, Chendi, Giannese, Maniezzo, Masin, Montagnolo, Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Traniello

**contrari 0**

**astenuti 1:** Milan

---

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA 48/2020 – PUNTO 2) DELL'O.D.G. "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020"

**PUNTO 2) DELL'O.D.G. "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020"**

**NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, "Approvazione delle aliquote dell'imposta Municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2020", do la parola all'Assessore Pavanello, prego Assessore.

**ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO**

*E' una delibera connessa al punto precedente e anche qui entro il 31 luglio dobbiamo deliberare le tariffe, le aliquote e le tariffe per quanto riguarda l'IMU. Nell'ambito del mantenimento di quelle che erano le caratteristiche, l'aliquota ordinaria principale fino ad oggi applicata, inseriamo sempre due particolarità che abbiamo inserito quest'anno, e per quello che ci permette, ci permettono di far politica con le tariffe. Uno è, come abbiamo già detto, il favorire il Terzo settore. Quindi abbiamo detto aliquota zero a chi concede in comodato l'immobile a enti o ad associazioni no profit per l'attività istituzionale e che abbiamo già parlato prima, e poi un'altra, un inserimento di questa nuova fattispecie agevolativa avente la finalità di agevolare il, diciamo, il ripopolamento del tessuto commerciale cittadino, invogliando chi ora tiene chiuso il proprio negozio ad affittarlo e premiarlo quindi con l'aliquota 0. Faccio presente che, inizialmente, che per quanto riguarda, allora vi leggo prima di tutto nel dettaglio nella fattispecie, che è il punto 14 della tariffa: "Azzeramento limitatamente agli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe) sfitti da almeno sei mesi e riaffittati nel corso dell'anno 2020 ad uso di esercizio di vicinato con superficie di vendita non superiori a metri quadrati 250, a condizione permanga il contratto di locazione in essere per almeno un anno, approvando l'allegato modello di richiesta per i soggetti interessati che dovranno presentare in ufficio tributi". Ecco, inizialmente era un'agevolazione spettante soltanto ed esclusivamente al proprietario, abbiamo detto, quindi per immobili sfitti da almeno sei mesi, riguarda il centro e riguarda anche le frazioni, riguarda gli immobili C1 e fino a 250 m, poi in sede di Commissione è emersa la volontà di dare un contributo, oppure rendere partecipi di questa agevolazione anche gli esercenti e quindi gli, diciamo, gli inquilini commerciali imprenditori. Quindi si è deciso con un l'emendamento, posso dare lettura direttamente.*

#### **NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Do la parola al Sindaco sull'emendamento. Allora, il Sindaco è stato convocato in Prefettura al Comitato d'ordine e sicurezza pubblica, quindi si dovrà assentare, visto che l'emendamento è a firma del Sindaco gli do direttamente la parola intanto per illustrare l'emendamento, poi entreremo magari nel merito. Le do la parola, prego Signor Sindaco.*

#### **EDOARDO GAFFEO - SINDACO**

*Grazie Presidente. Come stava ricordando l'Assessore Pavanello, in sede di discussione in Commissione è emerso il, la considerazione relativa alla possibilità di utilizzare lo sconto di cui si sta parlando, lo sconto in oggetto, distribuendolo non solo a vantaggio del proprietario, ma anche in una certa percentuale a vantaggio di chi prende in affitto l'immobile. Mi ero preso l'impegno politico di redarre l'emendamento e sottoscriverlo, cosa che ovviamente ho fatto, l'emendamento è costruito in questa maniera: la possibilità di ottenere questo sconto di natura fiscale relativo all'IMU per i proprietari che affittano un negozio, quindi un immobile categoria C1, dopo che questo negozio è rimasto sfitto per almeno 6 mesi con un contratto di locazione di almeno un anno, dovranno indicare nel contratto che il 40% dello sconto fiscale che verrà loro attribuito andrà a decurtazione del canone di locazione. Questo è l'emendamento, grazie mille.*

#### **NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Grazie signor Sindaco, che adesso si allontanerà per andare al Comitato, e lo giustifichiamo, poi, insomma, non appena sarà terminato ci raggiungerà nuovamente. Se vuole integrare adesso l'Assessore, prego.*

#### **ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO**

*Vi do cenno di un'altra fattispecie, quella del punto 2, nella quale si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e in caso di più unità la predetta agevolazione è applicabile soltanto ad una unità immobiliare. Ecco, per il resto delle fattispecie sono mantenute come quelli degli anni precedenti, do soltanto lettura, ad esempio, per quanto riguarda, ad esempio gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati è confermata l'aliquota zero. Non ho altro.*

#### **NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Bene, ringrazio l'Assessore, adesso apriamo il dibattito sulla delibera numero 2 "Approvazione dell'aliquota dell'imposta Municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2020", chi vuole prendere la parola? Prego Consigliere Rossini.*

### **ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE**

*Sulla delibera parlo anche dell'emendamento, così faccio un discorso complessivo, perché visto che l'emendamento in Commissione Prima Bilancio ne abbiamo parlato e discusso e poi il Sindaco si è fatto portavoce delle istanze e si era preso l'impegno di portarlo. E io, ancora nella scorsa legislatura, feci un'interpellanza "Stop alle vetrine vuote", riguardo a proprio questo, cercare di dare degli incentivi alle proprietà affinché andassero incontro con affitti più calmierati a chi avesse il coraggio di aprire in questo periodo un'attività e quindi cercare di agevolare l'insediamento, specialmente nel centro storico dove un giorno abbiamo contato le vetrine, erano decine e decine, adesso il numero esatto non mi ricordo, ma sono veramente ancora molte. Ecco, l'unica cosa che non sono riuscito, diciamo così, a concordare con questo emendamento è fatto da questo presupposto. Il presupposto è che in questo momento ci sono tante vetrine vuote, non c'è un problema di trovare uno spazio, quindi c'è una concorrenza a nome di chi vuole affittare e c'è poca gente che vuole prende un affitto, quindi questo è il punto di partenza inconfutabile. Quindi già rispetto agli affitti che ci sono, correnti, che risalgono a qualche anno fa, c'è un ribasso già naturale, dato dal mercato, del prezzo. Quindi questo è inconfutabile, quindi il, questo, diciamo, agevolazione, che noi facciamo cadere 40% solo a chi prende in affitto, io il vantaggio l'avrei dato diversamente cioè che tutto questo contributo andava a chi prende in affitto perché intanto, chi deve affittare, in qualsiasi caso avrebbe abbassato il prezzo. Quindi se uno abbassa, se il vantaggio economico dell'IMU è di € 1.000 e io abbasso di 1.000 non ci rimetto niente perché tanto lo Stato mi dà € 1.000 di esenzione, quindi non ci rimetto niente, però mi agevolate già poter affittare. Quindi io faccio uno sconto di € 1.000 senza metterceli € 1.000 perché in realtà mi tornano come vantaggio IMU. Ho già il vantaggio lì, non capisco perché devo anzi dargli 60% ancora in più in tasca a lui, questo concetto non l'ho capito. Quindi la partenza è quella, tu mi dai € 1.000, io sconto di € 1.000, più 1.000 meno 1000 uguale zero. Io non c'ho perso, ma ci guadagno invece, perché così riesco ad abbassare il prezzo come in qualsiasi caso avrei dovuto fare, notare questo, e riesco a piazzare quindi il negozio. Questo è il punto di partenza che non ho capito. In più avrei detto oltre, ti do € 1.000 di sconto + 1.000 meno 1.000 zero, quindi non ci rimetti niente, ma tu diminuisce ancora un po' perché a questo punto devi dare te l'input anche al mercato, nel tuo interesse che devi affittare. Quindi sei stato ancora più, diciamo, pungente su questo. Io spero che questo sia un inizio perché se no, siccome per anni ho chiesto di andare incontro con degli sgravi e quindi non mi voglio contraddire su quello che ho sempre chiesto, e mi trovo diciamo un po' ingabbiato, e quindi vado a votare in maniera favorevole, anticipo già. Solo che lo trovo che ci sia, non ci sia una spartizione equa in questo: molto più vantaggio al proprietario, molto meno a chi deve andare prendere. Ci poteva agevolare lo stesso proprietario, tanto più 1 meno 1 zero, lui abbassava, non ci rimette niente, lo ripeto, sono più concorrenziale per trovare le persone, quelli che prendono in affitto e addirittura alle meno 1000 che già mi costano zero avrei anche detto tu però abbassa ancora di un 20% il prezzo, perché il mercato è questo intanto. Allora il vero sacrificio in questo caso il proprietario sarebbe stato il 20% in meno ancora in aggiunta che dà, quello sarebbe stato il vero sacrificio. Adesso c'ha solo guadagno e chi dobbiamo aiutare? Il proprietario ma anche chi prende in affitto, perché le difficoltà oggettive sono maggiormente di chi apre l'attività. O capiamo questo, oppure forse non ci siamo, quindi il proprietario se vuole affittare cala lo stesso e chi deve aprire una attività è quello che ha il rischio maggiore. Ecco, mi dispiace che questo concetto che ho ripetuto più volte in Commissione Bilancio non è stato chiaramente percepito e condiviso l'emendamento. Per quest'anno voto favorevole, per il prossimo anno invece farò una battaglia su questo punto. Grazie.*

### **NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Qualcun altro che vuole iscriversi per intervenire? Nessuno, ok quindi chiudiamo. Mattia Milan, prego.*

### **MATTIA MILAN - CONSIGLIERE**

*Grazie Presidente. Allora, premetto che in Prima Commissione non c'ero però mi hanno sempre riferito che c'è stata questa situazione in cui è emersa un po' questa piccola battaglia sul discorso IMU, sugli affitti degli immobili, eccetera. Era stata portata una bozza che prevedeva uno sgravio dell'IMU del 2020 per i proprietari di negozi che riaffittavano l'immobile, cioè tale meccanismo è stato osservato che in sostanza era un po' distorsivo in quanto, se io ho un negozio sfitto 12 mesi, pago tutta l'IMU; se io negozio sfitto un mese a gennaio, prevedo quindi sei mesi sfitto, ma 5 possono derivare al 2019 poi affitto a febbraio non pago più l'IMU. In sostanza chi ha un reddito da locazione di 11 mesi non paga e chi non ha incassato nulla, paga. Questo qua era un po' l'effetto distorsivo che si creava anche dopo l'emendamento del Sindaco, a quanto ho capito, perché è evidente che comunque a Rovigo occorre combattere il problema, il fenomeno dei negozi vuoti perché di fatto un negozio, un negoziante all'interno di un locale vuoto, significano prima di tutto il decoro, poi anche vigilanza e in qualche modo anche luoghi vissuti. Il problema è che il canone di*

locazione ha costo fisso molto elevato per chi apre attività e molto spesso tra entrate e uscite fatica a starci dentro, o ci stanno dentro 6 mesi e poi saltano. Occorreva quindi probabilmente dare un premio se il proprietario riaffittava, in modo tale che il canone di locazione veniva abbassato. In Commissione so che era arrivato un emendamento in tal senso, ossia prevedere esenzioni per chi abbassa l'affitto ma non, di fatto in particolarmente modo condiviso, è però arrivata la contro proposta del Sindaco, l'abbiamo sentita tutti, su cui però, mi sbilancio su due punti in particolare che sono un pochino su cui sono un pochino perplesso, ossia a parer mio manca l'indicazione politica di ciò che il locatore dovrebbe fare, ossia abbassare il canone e allora quest'anno sarai premiato; il punto 2 è che il canone dichiarato in contratto resta alto e quindi qui il locatore pagherebbe l'IRPEF su importi non percepiti, ricordando che, ad oggi, l'articolo 26 del TUIR enuncia "i redditi fondiari concorrono indipendentemente dalla percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono degli immobili a titolo di proprietà". L'allegato 3 a seguito dell'emendamento del Sindaco non è stato presentato. Quindi si doveva emendare anche l'allegato che è il modulo che firmeranno i proprietari per avere l'esenzione, specificando quindi l'ulteriore richiesta. In sostanza qualcosa è stato fatto, forse si poteva fare di più, quindi da un punto di vista politico qualcosa in più forse si poteva fare, vedremo l'anno prossimo se questo emendamento sarà usufruito. Ma forse una linea più netta sulla volontà politica di vedere le serrande alzate e i negozianti competere anche sul mercato online, perché ricordiamo che la competizione non è solo quella che troviamo in piazza tra negozi o negozi sparsi in provincia, frazioni e quant'altro, ma è anche in un'altra dimensione. In sostanza, forse si poteva fare qualcosa di più, per cui anticipo già che il mio voto sarà di astensione. Grazie.

#### **NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Grazie Consigliere Milan, io non ho nessun altro iscritto, Michele Aretusini. Allora, c'è qualcun altro, così evitiamo che ci siano iscrizioni all'ultimo secondo che vuole iscriversi, così poi magari chiudiamo e dopo comunque c'è l'emendamento. Adesso stiamo discutendo sulla delibera, vi ricordo, è vero che avendo anche diciamo illustrato l'emendamento potete fare insieme e dopo andiamo ovviamente a fare due voti separati. Se c'è qualcun altro vi chiedo insomma di dirmelo così lo iscriviamo. Prego Consigliere.

#### **MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE**

Così come hanno già detto anche in questo punto in Commissione è emersa la necessità di emendare la proposta della maggioranza nel punto 14, emendamento di cui si è fatto carico il Sindaco, e che ho davanti. Ecco, un po' di perplessità, nel senso che forse anche in questo caso occorre una commissione in più rispetto a quella che fa fatta, appunto per limare quelle osservazioni che sono che sono emerse dai Consiglieri Rossini e Milan e per cercare di essere, di andare più incontro a chi dovrà pagare l'affitto. Quindi c'è un punto anche che mi lascia molto perplesso di questo emendamento, in quanto la riduzione del canone di locazione rispetto al canone stabilito dalle parti, se tra le parti stabiliscono un canone più alto rispetto a quello che potrei aver stabilito e poi, così, fondamentalmente potrei anche trovare il modo per non fare nessun sconto a chi mi affitta il locale. Dopo, anche la questione dei sei mesi, la questione dei sei mesi sarebbe da rivedere, magari ci sono locali che dovrebbero avere la priorità perché sono sfitti da più tempo e quindi potrebbero avere la priorità. Anche la questione del 40% sarebbe da capire qual è stata, qual è la politica rispetto a questo 40% inserita nell'emendamento, non so se l'Assessore ci può rispondere a queste cose. E poi capire anche qual è, per il 2020 avrò lo sgravio dell'IMU, nel 2021 non si sa. Nel 2021 dovremmo fare un'altra delibera e quindi, e quindi ripetere, però se il contratto d'affitto dura un anno probabilmente l'affittuario potrebbe trovarsi il canone aumentato. Ecco che qualcosina secondo me poteva essere discusso in maniera più approfondita, comunque annuncio già, il voto sarà favorevole, nel senso che l'idea di favorire e di dare, e di andare incontro per aprire i negozi che ci sono sfitti è una proposta che è venuta in altro modo anche da questi banche, ricordo il bando che avevo proposto al Sindaco, un bando che avrebbe potuto dare dei contributi a fondo perduto a chi già aveva una attività, per sistemare, riammodernare gli immobili, oppure un contributo a chi l'attività la voleva aprire. Ecco che si va nella direzione di aiutare, comunque anche se ci sono molte lacune. Vedremo risultati spero a breve, Assessore, vedremo quante, non so se ci sono già delle richieste, ci dirà l'Assessore se ci sono già delle richieste. Ecco comunque annuncio già il voto sarà favorevole. Grazie.

#### **NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Ringrazio il Consigliere Aretusini, allora è chiusa la discussione sulla delibera, do però la parola all'Assessore Pavanello perché ci sono stati diversi input, se vuole rispondere. Prego.

#### **ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO**

Tutte le vostre considerazioni sono da, giustamente, da tenere tenerne conto. Si è voluto inserire questo strumento nuovo che con la volontà, la volontà era quella di vedere qualche vetrina chiusa in meno, per cui ci stanno le vostre considerazioni, vedremo e ad oggi, mi diceva, non sono ancora arrivate nessun tipo di istanza e vedremo in questo periodo se avremo delle domande e i vostri suggerimenti sono assolutamente ben accetti, in una prossima commissione possiamo approfondirli e tenerne conto per l'anno prossimo, assolutamente sì.

**NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Bene ringrazio l'Assessore Pavanello. Adesso andremo, visto che insomma abbiamo fatto una discussione che ha preso sia la delibera che l'emendamento, dobbiamo andare a votare l'emendamento perché poi andremo a votare la delibera, così come risulterà eventualmente emendata. Quindi io metto in approvazione, se c'è qualcuno che magari vuole fare la dichiarazione di voto sull'emendamento, per carità, prego Consigliere Rossini.

**ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE**

Solo due parole, che ho apprezzato l'intervento dell'Assessore e l'apertura che ha dato. Probabilmente questa cosa si è voluto farla e tra tante cose forse c'è stata anche un po' di fretta e non è stata forse valutata nella sua ampiezza. Ci sono, come penso aver capito, che anche l'Assessore ha colto, delle migliorie che si possono fare, quindi lo prendo come un invito per lavorare insieme e per andare ad aggiungere quelle particolarità che forse adesso sono state trascurate e sempre che la ricaduta, lo sappiamo, non è nostra ma va a vantaggio della città e quindi di tutti quanti, quindi di questo La ringrazio e mi aspetto quindi che in prossima Commissione Bilancio che ne parliamo. Grazie, voto favorevole.

**NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Bene, ringrazio il Consigliere Rossini. Qualcuno vuole fare un'altra dichiarazione voto sull'emendamento? No. Quindi andiamo a votare l'emendamento, sì, va bene, prego Michele.

**MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE**

Sempre nell'ottica di andare incontro ai cittadini, comunque, anche il nostro voto sarà favorevole a questo emendamento, nonostante ci siano delle lacune, nonostante ci siano margini di miglioramento. Quindi ci auspichiamo che l'Assessore, come ha annunciato, ci coinvolga e per arrivare a una proposta che possa essere definitiva e il più appetibile possibile per andare incontro il più possibile al cittadino. Grazie.

**NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Va bene, ringrazio il Consigliere Aretusini, a questo punto se non ci sono altre dichiarazioni di voto metterei in votazione l'emendamento alla delibera presentata, la numero 2), e allora, prego dott.ssa Cittadin.

**NICOLETTA CITTADIN – SEGRETARIO GENERALE F.F.**

Aretusini Michele – favorevole  
Azzalin Graziano – favorevole  
Bagatin Benedetta – favorevole  
Bernardinello Patrizio – favorevole  
Bertacin Riccardo – assente  
Biasin Elena – assente  
Bonvento Marco – assente  
Borsetto Ottavio – assente  
Businaro Giorgia – favorevole  
Chendi Nello – favorevole  
Corazzari Cristiano – assente  
Gaffeo Edoardo - assente  
Gambardella Monica – assente  
Giannese Roberto - favorevole  
Maniezzo Mattia – favorevole  
Masin Matteo - favorevole  
Menon Silvia – assente  
Milan Mattia – astenuto  
Montagnolo Angelo - favorevole

Moretto Mattia – assente  
Nale Caterina – favorevole  
Noce Valentina – favorevole  
Osti Giorgio - favorevole  
Raise Micaela – favorevole  
Rizzato Lorenzo - favorevole  
Romagnolo Alessandro - favorevole  
Romeo Nadia - favorevole  
Rossini Antonio – favorevole  
Saccardin Federico - favorevole  
Salvaggio Giovanni - favorevole  
Scaramuzza Gianmario - favorevole  
Sette Damiano – assente  
Traniello Elisabetta - favorevole

**NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Allora, la delibera passa con 22 voti favorevoli e 1 astenuto. L'emendamento passa con 22 voti favorevoli e un voto di astensione. Via libera anche gli scrutatori, quindi l'emendamento è passato con 22 voti favorevoli e 1 astenuto. Adesso invece passiamo a votare l'intera delibera, così come emendata, prego.

**NICOLETTA CITTADIN – SEGRETARIO GENERALE F.F.**

Aretusini Michele – favorevole  
Azzalin Graziano – favorevole  
Bagatin Benedetta – favorevole  
Bernardinello Patrizio – favorevole  
Bertacin Riccardo – assente  
Biasin Elena – assente  
Bonvento Marco – assente  
Borsetto Ottavio – assente  
Businaro Giorgia – favorevole  
Chendi Nello – favorevole  
Corazzari Cristiano – assente  
Gaffeo Edoardo - assente  
Gambardella Monica – assente  
Giannese Roberto - favorevole  
Maniezzo Mattia – favorevole  
Masin Matteo - favorevole  
Menon Silvia – assente  
Milan Mattia – astenuto  
Montagnolo Angelo - favorevole  
Moretto Mattia – assente  
Nale Caterina – favorevole  
Noce Valentina – favorevole  
Osti Giorgio - favorevole  
Raise Micaela – favorevole  
Rizzato Lorenzo - favorevole  
Romagnolo Alessandro - favorevole  
Romeo Nadia - favorevole  
Rossini Antonio – favorevole  
Saccardin Federico - favorevole  
Salvaggio Giovanni - favorevole  
Scaramuzza Gianmario - favorevole  
Sette Damiano – assente  
Traniello Elisabetta - favorevole

**NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**



*Allora, la delibera, così come emendata, dovrebbe essere passata con 22 voti favorevoli e 1 astenuto, anche qui chiediamo l'immediata esecutività della delibera, lo farei per alzata di mano guardate, favorevoli? Ok, 22 voti favorevoli e contrari nessuno astenuti 1 Mattia Milan, quindi anche l'immediata esecutività passa con 22 voti favorevoli e 1 astenuto.*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Cittadin Nicoletta

*Documento sottoscritto con firma digitale*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Nadia Romeo

*Documento sottoscritto con firma digitale*

**ABITAZIONI IN LOCAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELLA LEGGE n. 431 DEL 1998  
CON APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 0,96 PER CENTO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020**  
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020 allegato 1)

AL COMUNE DI ROVIGO  
SEZIONE TRIBUTI  
VIA DELLA RESISTENZA N. 4  
**45100 ROVIGO**

Il/La sottoscritto/a ....., residente a ..... (.....), in via ..... n.....  
codice fiscale ....., Tel/Cell. ...., soggetto passivo IMU degli immobili sottodescritti ubicati nel Comune di Rovigo,

**COMUNICA**

che per tali fabbricati è stato stipulato un contratto di locazione agevolata, ai sensi della legge 431/98 <sup>(1)</sup> e degli accordi territoriali in materia:

sezione	foglio	mappale	sub	categoria	% possesso	Ubicazione del fabbricato (via e numero civico)	Nominativo inquilino con data di nascita	Estremi di registrazione del contratto di locazione	Periodo di locazione	
									Inizio (data inizio)	Fine (data cessazione)

Chiede l'applicazione dell'**aliquota IMU 2020 ridotta del 0,96 per cento**, riferita **all'abitazione ed alle eventuali pertinenze** classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garages, cantine o tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, per il periodo di durata di tale situazione, **a condizione che il conduttore risulti anagraficamente residente nell'immobile locato.**

Negli anni successivi non verrà resa alcuna altra comunicazione, qualora le disposizioni IMU <sup>(2)</sup> e lo stato rimangano invariati.

**Si allega copia del contratto di locazione, con gli estremi di avvenuta registrazione.**

Data.....

Firma

<sup>(1)</sup> Legge 9 dicembre 1998, n. 431

**Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo**

**Art. 2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione**

... omissis ...

**3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.**

**4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i Comuni possono deliberare nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, della normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. ... omissis...**

**5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. \***

... omissis ...

<sup>(2)</sup> Se tale agevolazione verrà confermata dal Comune nelle successive deliberazioni e il soggetto conduttore che occupa l'unità abitativa in locazione agevolata vi conserva la residenza, non è fatto obbligo al proprietario di presentare ulteriori comunicazioni. Sarà invece fatto obbligo di comunicazione con il presente modulo qualora vengano a mancare o subiscano delle variazioni i presupposti di cui sopra (residenza o contratto di locazione agevolata).

**\* Comma modificato dal Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019 Art. 19 Bis relativo a “Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato 1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.”**

**IMMOBILI AD USO ABITATIVO OGGETTO DI SFRATTO PER MOROSITA' CONVALIDATO  
CON APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 0,40 PER CENTO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020**  
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020. allegato 2)

AL COMUNE DI ROVIGO  
SEZIONE TRIBUTI  
VIA DELLA RESISTENZA N. 4  
**45100 ROVIGO**

Il/La sottoscritto/a..... residente a ..... in via ..... n. ....

codice fiscale.....,Tel/Cell..... in qualità di soggetto passivo IMU degli immobili sottodescritti ubicati nel Comune di Rovigo,

**COMUNICA**

che detti fabbricati ad uso abitativo sono concessi in locazione a conduttori assoggettati a sfratto per morosità, convalidato con sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

**Verrà quindi applicata per l'anno 2020 l'aliquota IMU ridotta del 0,40 per cento.**

sezione	foglio	mappale	sub	categoria	% possesso	Ubicazione del fabbricato (via e numero civico)	PERIODO	
							Inizio (data notifica intimazione sfratto)	Fine (data rilascio immobile da parte del conduttore o data verbale di immissione nel possesso dell'immobile)

Si allega copia della sentenza esecutiva di sfratto e si prende atto che tale aliquota agevolata si applica a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto e fino all'avvenuto rilascio degli immobili.

Negli anni successivi non verrà resa alcuna altra comunicazione, qualora le disposizioni IMU e la situazione rimangano invariate.

Rovigo, li .....

\_\_\_\_\_  
Firma

**IMMOBILI AD USO COMMERCIALE SFITTI E RIAFFITTATI  
CON AZZERAMENTO ALIQUOTA IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020**  
(deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020 allegato 3)

AL COMUNE DI ROVIGO  
SEZIONE TRIBUTI  
VIA DELLA RESISTENZA N. 4  
**45100 ROVIGO**

Il/La sottoscritto/a ....., residente a ..... (...), in via ..... n.....

codice fiscale ....., Tel/Cell..... soggetto passivo IMU degli immobili sottodescritti ubicati nel Comune di Rovigo,

**D I C H I A R A**

a propria responsabilità che tali fabbricati, sono sfitti da almeno sei mesi e sono stati riaffittati nel corso dell'anno 2020 ad uso di esercizio di vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250), come di seguito specificato:

sezione	foglio	mappale	sub	categoria	% possesso	Ubicazione del fabbricato (via e numero civico)	Data cessazione ultimo contratto di locazione	Data attuale contratto di locazione	Periodo di locazione	
									Inizio (data inizio)	Fine (data cessazione)

Chiede l'azzeramento dell'**aliquota IMU** per l'anno di imposta 2020, **a condizione che permanga il contratto di locazione in essere per almeno un anno e che vi sia l'impegno nel contratto stesso di trasferire una parte del beneficio fiscale dato dal presente azzeramento per il 40% al locatario tramite la riduzione del canone di locazione rispetto al canone stabilito dalle parti.**  
**Si allega copia dell'attuale contratto di locazione, con gli estremi di avvenuta registrazione.**

Data.....

Firma